

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 471-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 21 marzo 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Interno

(V. Stampato Camera n. 823)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 gennaio 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame reca la proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

Con il terzo comma di tale articolo si attribuiva infatti una delega al Governo ad emanare « uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonchè quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge » che, ricordiamo, era la legge di delega per la riforma tributaria.

Il termine suddetto, fissato inizialmente in tre anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati, venne successivamente e varie volte prorogato; l'ultima proroga, al 31 dicembre 1983, è stata disposta con l'articolo 8 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, modificativa di quanto disposto all'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146. Con l'anzidetto articolo 8, poi, si prorogava al 31 dicembre 1982 anche il termine per la emanazione dei decreti delegati contenenti disposizioni integrative e correttive.

Con il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame si proroga ora, fissandolo al 31 dicembre 1985, soltanto il termine per l'emanazione dei testi unici; giustamente il Governo abbandona la richiesta di un delega per decreti integrativi e correttivi, che già per effetto della norma di cui all'articolo 48 della citata legge n. 146 del 1980 era stata trasferita nell'ambito della redazione dei testi unici.

Ciò non configura un'ipotesi di « tregua legislativa », perchè alcune iniziative legislative in materia tributaria si renderanno pur necessarie da qui al 31 dicembre 1985 e implica solo che esse verranno attuate attraverso il normale procedimento legislativo.

Al secondo comma dell'articolo 1 si prevede un calendario del procedimento di ema-

nazione dei testi unici: per quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'accertamento, viene prescritta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* almeno novanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore e si prevede ancora che la Commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 17 della citata legge n. 825 del 1971 (la « Commissione dei trenta ») possa avere a disposizione novanta giorni per l'espressione del suo parere.

Per le altre disposizioni il termine di emanazione (che va intesa come pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) è di sessanta giorni.

Pare molto opportuna questa disciplina dei tempi; è indubbio infatti che se l'obiettivo principale è quello di rispettare la scadenza del 31 dicembre 1985, è altresì necessario consentire un congruo periodo di approfondimento nella Commissione consultiva (alla quale gli schemi dei testi unici saranno consegnati — come il Ministro ha assicurato — con gradualità) e prevedere inoltre un periodo sufficiente perchè siano conosciuti ed esaminati da tutti gli interessati.

Spetterà alla cosiddetta « Commissione dei trenta », dianzi citata, esprimere il parere sugli schemi dei testi unici.

Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 825 del 1971, alla suddetta Commissione era originariamente devoluto soltanto il parere sui decreti delegati e su quelli integrativi e correttivi, mentre per i testi unici si prevedeva la consultazione di una diversa commissione (comma terzo dello stesso articolo 17). Con il già citato articolo 48 della legge n. 146 del 1980 alla « Commissione dei trenta » sono state attribuite anche le competenze già assegnate all'altra commissione.

Quanto al contenuto dei testi unici, con il terzo comma dell'articolo 1 si prescrive che in essi saranno comprese e le norme contenute nei decreti delegati, e quelle di precedenti leggi rimaste in vigore ed altresì le

norme contenute in tutte le leggi successive, purchè pubblicate tre mesi prima della pubblicazione dei testi unici.

Accanto a queste saranno comprese anche le disposizioni integrative e correttive di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 825 del 1971 con le modificazioni necessarie non solo al « coordinamento sistematico secondo principi unitari » ma anche « per prevenire l'evasione fiscale ». È quest'ultima una significativa esplicitazione di quel criterio che era inizialmente formulato come esigenza di eliminare ogni contrasto con i principi della riforma tributaria.

Con la disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 1 si estende al 31 dicembre 1985 l'autorizzazione relativa al Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, istituito dapprima per le esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione della riforma, ed al quale sono ora affidati gli studi ed i lavori preparatori dei testi unici. Si tratta, anche, con la disposizione transitoria di cui al secondo periodo, di garantire l'operatività del Comitato dopo la sua scadenza e di sollecitamente ricostituirlo.

Il quinto comma dell'articolo 1 contiene un'indicazione dell'onere finanziario per il funzionamento del suddetto Comitato e la norma di copertura della relativa spesa.

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso l'unanime auspicio che finalmente possa essere rispettato il nuovo termine per l'emanazione dei testi unici ed anche a questo fine non ha ritenuto di proporre modificazioni al testo del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati.

La necessità dei testi unici è infatti da tempo riconosciuta per dare a tutti gli operatori un riferimento legislativo certo, e risulta inoppugnabile soprattutto se si considerano le tante e continue modificazioni intervenute, dalla riforma ad oggi, nel sistema del diritto tributario.

La certezza del diritto nel rapporto fra fisco e contribuente è infatti condizione essenziale non solo per una completa attuazione della riforma ma soprattutto anche per prevenire e combattere l'evasione fiscale.

A questa necessità di certezza possono senz'altro concorrere i testi unici, che non dovranno essere una mera compilazione riproduttiva delle diverse disposizioni, nè un semplice momento di coordinamento o di interpretazione delle norme esistenti, e che potranno avere anche, in virtù di una delega costituzionalmente corretta, carattere innovativo, e quindi natura di vera e propria legge formale.

Con voto unanime la 6° Commissione propone al Senato l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera.

BEORCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

1° marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'accertamento delle imposte sui redditi devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* almeno novanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore e la commissione di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprime il suo parere entro novanta giorni dalla richiesta. Le altre disposizioni devono essere emanate almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore.

Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti emanati in base alla predetta legge di delegazione sia le norme, relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di ciascun testo unico.

Oltre alle integrazioni e correzioni di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, possono essere apportate, tanto alle norme delegate quanto a quelle di leggi ordinarie, le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari e per prevenire l'evasione fiscale.

L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino alla data indicata nel primo comma della presente legge. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.